

sere accolta al tavolo della trattativa Aran nonostante che al sindacato dei giornalisti ci si riferisca in maniera diretta con il comma 5 dell'articolo 9 della suddetta legge 150/2000 dal momento che esiste fin dal 1947 un patto d'azione con le attuali Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl che attualmente siedono nel consiglio nazionale della Federazione Nazionale Stampa Italiana e che assieme al Sindacato dei giornalisti nel gennaio 1959 hanno, tra l'altro, sottoscritto il contratto nazionale di lavoro giornalistico esteso *erga omnes* con decreto del Presidente della Repubblica 153/1961 e che è stato stipulato nel 1992 — da queste Confederazioni con la Federazione Nazionale Stampa Italiana — un protocollo d'intesa che riconosceva, nei fatti, la titolarità della rappresentanza sindacale della Federazione Nazionale Stampa Italiana per gli uffici stampa. (4-09409)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta scritta:

GIACHETTI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

si apprende dalle agenzie di informazione che il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e del Molise, con una lettera indirizzata al ministro Castelli e al Consiglio Superiore della Magistratura, avrebbe denunciato il protrarsi di perquisizioni e sequestri disposti da alcune procure italiane — ultima in ordine di tempo quella di Perugia nelle redazioni dei quotidiani *Il Corriere della Sera* e *Il Messaggero* — ai danni di diverse sedi di giornali e di abitazioni di giornalisti, allo scopo di individuarne le fonti di informazione;

la suddetta procedura si porrebbe in palese violazione della ormai consolidata giurisprudenza della Corte Europea di Strasburgo, che vieta appunto le perquisizioni nelle redazioni giornalistiche e

nelle abitazioni private al solo fine di accertare la provenienza delle fonti informative;

in particolare questa pratica sarebbe lesiva della normativa in materia di diritto di informazione così come disposto dall'articolo 8 della Convenzione, oltre che dell'articolo 10 in merito alla tutela del segreto professionale del giornalista;

lo stesso Consiglio dei Ministri Europeo avrebbe sancito il diritto del giornalista a non rivelare le proprie fonti, stabilendo che « non deve farsi luogo alle intercettazioni delle comunicazioni, alla sorveglianza e alle perquisizioni giudiziarie, qualora tali misure tendano ad aggirare il diritto dei giornalisti a non divulgare le informazioni identificanti le proprie fonti » —:

se non ritenga opportuno intervenire urgentemente per fare chiarezza sui fatti, anche attraverso l'avvio di una indagine volta ad accertare ragioni e ad individuare eventuali responsabilità di iniziative che, secondo l'interrogante, violano in maniera grave la libertà di informazione. (4-09420)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta scritta:

VIANELLO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

nel centro storico di Venezia le funzioni civili essenziali nei trasporti vengono eseguite attraverso mezzi acquei;

per svolgere tali funzioni è necessaria una specifica autorizzazione che viene concessa previa abilitazione da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile;

a detta del Direttore della Motorizzazione Civile di Venezia, Carmelo Trotta, tali esami dovrebbero essere di competenza della regione o della provincia;

tale situazione paradossale fa sì che gli esami si svolgano, in tre sessioni all'anno, presso la motorizzazione civile della regione Lombardia, con conseguenti, evidenti disagi per gli operatori pubblici e privati del mondo dei trasporti —

se spetti alla motorizzazione civile di Venezia svolgere gli esami di abilitazione;

come intenda operare il Ministro per risolvere un problema che crea forti disagi alla popolazione veneziana. (4-09399)

LO PRESTI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il 19 aprile scorso un elicottero di proprietà dell'*Air Service Center* di Santa Maria della Versa (Pavia) è precipitato tra la Val Thuras e la Valle Argentera sopra Sestriere;

nel disastro aereo hanno perso la vita sei persone;

in questi giorni l'agenzia di stampa *Avionews* ha riportato, in una serie di lanci, la notizia che il procuratore di Torino, Raffaele Guariniello starebbe valutando di contestare alla Turbomeca, società costruttrice del motore dell'elicottero, il reato di disastro doloso mutando così la originaria contestazione di disastro colposo;

l'elicottero si è schiantato, secondo quanto sostiene il procuratore Guariniello, a causa di un cedimento delle palette del motore dovuto ad un difetto di progettazione;

immediatamente e correttamente l'Enac, il 27 febbraio scorso, ha ordinato di ricontrollare tutti i motori di quel tipo in circolazione in Italia, in base al regolamento tecnico che dispone questo tipo di controlli ed ha opportunamente iniziato una serie di colloqui con l'autorità europea, l'Easa, per i provvedimenti del caso nella sede comunitaria;

ad aggravare la posizione della ditta costruttrice del motore dell'elicottero c'è la

circostanza che il bollettino emesso dall'azienda francese in merito ai problemi del motore sia stato insufficiente, nel senso di una sottovalutazione del problema;

anche l'Ansv in precedenza aveva emesso un primo messaggio d'allerta relativo all'operatività della compagnia utilizzatrice del mezzo;

quando l'Ansv ha potuto visionare i risultati della perizia forniti dal procuratore Guariniello, ha diramato l'allerta per sollecitare i controlli su tutti gli impianti propulsivi dei 36 Arriell presenti in Italia —

se il Ministro interrogato non ritenga necessario ed urgente assumere le opportune iniziative affinché venga potenziata la struttura ispettiva di Enac ed Ansv affinché possano aumentare i controlli che impediscano che fatti come quelli citati in premessa non si verificano. (4-09410)

ROMANO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il *Windshear*, consiste in una forte e repentina variazione del vento in intensità e direzione, generata da svariate cause, non individuabili con una unica tecnologia. La pericolosità di questo fenomeno si manifesta soprattutto nelle fasi di volo che si svolgono nello strato d'aria (500 metri) più vicino al suolo, in cui l'assetto dei velivoli può risultare più critico. Pertanto, sarebbe auspicabile che, per gli aeroporti italiani che ne sono particolarmente afflitti ed in particolare per quello di Palermo-Punta Raisi, fosse acquisito o sviluppato un sistema capace di elaborare e distribuire allarmi chiari ed affidabili ai controllori del traffico aereo, per l'assistenza ai piloti nelle fasi di atterraggio e di decollo che sono le più critiche del volo; in pratica, un sistema il cui « prodotto finale » sia la sicurezza del volo;

negli anni, le organizzazioni sindacali dei controllori di volo e dei piloti, le associazioni professionali dei piloti e la

stessa società di gestione dell'aeroporto di Palermo, a seguito di alcuni incidenti accaduti, hanno presentato numerose ed inascoltate proteste, per la mancanza a Punta Raisi di un sistema che, con la massima attendibilità, individuasse il fenomeno, creando, per le notizie apparse sulla stampa locale e nazionale, un giustificato allarme;

l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), nell'ambito delle attività dei *team* ispettivi per la verifica della conformità agli *standard* internazionali degli aeroporti nazionali, ha riscontrato, presso l'aeroporto di Palermo-Punta Raisi, la mancanza di sistemi operativi idonei alle misure ed alla determinazione del *Windshear*;

recentemente Parlamentari nazionali e regionali hanno manifestato, con quesiti ufficiali, gravi perplessità circa il comportamento nel merito di ENAV SpA, e che la stessa ENAV SpA, ha riconosciuto l'insufficienza dei sistemi di monitoraggio del *Windshear* dell'aeroporto Falcone e Borsellino;

dotare l'aeroporto in questione di un efficace sistema di monitoraggio di tutte le cause che generano il pericoloso fenomeno, soprattutto nelle aree di avvicinamento e di allontanamento dall'aeroporto, ENAV SpA ha bandito una apposita gara successivamente annullata, con il proposito di ripeterla secondo le norme comunitarie, ma consentendo il perdurare di condizioni che inficiano la sicurezza del volo presso l'aeroporto di Palermo Punta Raisi, ed ignorando i presupposti di necessità e di urgenza che avrebbero consentito uno più spedito *iter* alla acquisizione;

i sistemi *Wind Profiler*, operando esclusivamente sulla verticale di un punto, siano insufficienti da soli a rilevare tutte le possibili cause e manifestazioni del *Windshear*, soprattutto su di un'area aeroportuale vasta e complessa come quella dell'aeroporto di Palermo-Punta Raisi, e ritenuta tra le aree di maggior interesse scientifico a livello mondiale per lo studio di questo tipo di fenomeno —

perché il rilevamento di un fenomeno così critico per la sicurezza del volo, dopo 17 anni dalla prima installazione, debba ancora trovare soluzione presso l'aeroporto di Palermo-Punta Raisi e di conseguenza presso gli altri aeroporti italiani affetti dal fenomeno *windshear*;

perché ENAV SpA possieda neanche un solo sistema *windshear* operativamente ed efficacemente impiegato per l'assistenza al volo, nonostante i numerosi fondi impegnati negli anni, in svariati « tentativi » per la realizzazione di sistemi *windshear* quali i tre *Low Level Windshear Alert System* di Palermo, Genova e Reggio Calabria, i due SODAR di Albenga e Palermo e per il LIDAR sperimentale a Genova;

perché le normative internazionali in materia (ICAO) e le esperienze internazionali come quella dell'aeroporto di Hong Kong e degli aeroporti americani, vengano tanto spesso trascurate;

perché ENAV SpA abbia abbandonato il progetto che prevedeva la realizzazione, a Palermo-Punta Raisi, di un vero e proprio laboratorio di ricerca per la sperimentazione, il confronto e quindi l'impiego sinergico delle varie tecnologie per la rilevazione del fenomeno *windshear*.
(4-09419)

* * *

INTERNO

Interrogazione a risposta orale:

D'AGRÒ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, recante il regolamento anagrafico della popolazione residente, impone all'Ufficiale dell'Anagrafe soltanto la verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione e dell'effettiva dimora abituale delle persone;